

Bologna, 5/05/2014

CIRCOLARE N. 7/14

## Oggetto: SISTRI e TARI

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 126 del 24/04/2014 che introduce alcune rilevanti novità:

- **Termine ultimo di pagamento al 30/6/2014**, restano ferme la quantificazione e le modalità vigenti ([www.sistri.it](http://www.sistri.it)): effettuato il pagamento gli operatori dovranno comunicare al SISTRI gli estremi del pagamento esclusivamente tramite l'area "gestione aziende";
- Per enti ed imprese fino a 10 dipendenti che producono rifiuti speciali pericolosi il SISTRI è facoltativo, non più obbligatorio;
- Esclusione dal sistema di tracciabilità dei rifiuti per tutte le imprese agricole (art 2135 codice civile) che conferiscono i rifiuti prodotti nei circuiti organizzati di raccolta;
- Enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi non obbligati ad aderire al SISTRI, e che non vi aderiscano volontariamente, restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione;
- Per il trasporto intermodale si definiscono nuove scadenze temporali per il deposito dei rifiuti (30 giorni) e la presa in carico (6 giorni), e le nuove procedure e responsabilità. I rifiuti devono essere presi in carico entro 6 giorni dall'inizio del deposito preliminare alla raccolta;

Il DM rimanda a futuri interventi per ulteriori semplificazioni tra cui: microraccolta, compilazione off line ed in modalità asincrona delle schede SISTRI, modifica ed evoluzione degli apparati tecnologici.

*Quindi ad oggi il SISTRI risulta **obbligatorio** solo per i produttori di rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti.*

Per tutti gli altri resterà obbligatorio il tradizionale sistema di tracciabilità dei rifiuti cartaceo, basato di **registri di carico, formulari di trasporto e MUD**, lasciando in ogni caso la possibilità di iscriversi facoltativamente SISTRI.

Inoltre ogni Comune avrà facoltà di definire un regolamento per quantificare riduzioni della quota variabile del tributo TARI (Tariffa Rifiuti ex TAR SU) proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo. È possibile fare una valutazione della fattibilità e della convenienza di tale pratica, per ogni singola realtà.

Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla segreteria che risponde al numero 051 540312 oppure inviare una mail all'indirizzo [settore.tecnico@safetynecotechnic.it](mailto:settore.tecnico@safetynecotechnic.it)

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Presidente  
Ing. Lorenzo Pieri  
